

Città metropolitana di Torino

A1258- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dalla Roggia Busanasca (Rio Monferrato), in Comune di Busano, ad uso raffreddamento processo produttivo, richiesta dalla Ditta HOT ROLL S.r.l..Pratica N. A/1258 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n.6166 del 16/11/2022; Pratica n. A/1258.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Ditta HOT ROLL S.r.l. con sede legale in Milano, Via Gioberti n.1 - P.IVA 13439260152 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dalla Roggia Busanasca (Rio Monferrato), in Comune di Busano (Fg. n.2 mappale n. 687) ad uso raffreddamento processo produttivo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso produzione di beni e servizi (esclusivo raffreddamento).

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 15/04 ed il 15/10 di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa installata in alveo solo durante l'effettivo prelievo, in modo che la portata massima non superi i 0,833 l/s, la portata media non superi i 0,173 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **2.700 mc** circa;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente **per l'alimentazione dell'impianto di raffreddamento del ciclo produttivo (reintegro aggiuntivo vasca di stoccaggio)**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico pari a 50 l/s;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso produzione di beni e servizi (solo raffreddamento)** relativo alla annualità 2022, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Relativamente alle successive annualità 2023-2024 e 2025 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

"(... omissis ...)